



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII  
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 ottobre 2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza delle Dr.sse Maria Cristina Gregori e Caterina Piselli della Divisione VIII - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è tenuta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto relativo alla situazione aziendale della società STENA TECHNOWORLD SRL.

Hanno partecipato:

- STENA TECHNOWORLD SRL rappresentata dal Dott. Marten Frostne e dai Dott.ri Giuseppe Piardi con l'assistenza della Confindustria di Venezia in persona del Dott. Giuliano Da Rozze e dal consulente aziendale Dott. Corrado Guiducci
- FIOM CGIL, ADL COBAS, SLAI COBAS per il sindacato di classe rispettivamente in persona dei sig.ri Giuseppe Minto, Olof Jackson e Vittoria Scarpa, Paolo Dorigo, unitamente alla RSU dello stabilimento interessato in persona del sig. Angelo Antonazzo.

### PREMESSO CHE

1. STENA TECHNOWORLD SRL, con sede legale e unità operativa in Castenedolo (BS) e altre unità operative in Fossò (VE), Cavenago (MB) e Angiari (VR) fa parte di un gruppo specializzato nel recupero ed avvio allo smaltimento di materie RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) occupa n. 207 unità lavorative.
2. La Società ha presentato a questo Ministero, istanza di esame congiunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.P.R. n. 218/2000, finalizzato al ricorso alla CIGS per crisi aziendale per cessazione dell'attività del sito di Fossò (VE) di durata biennale e le Parti sono state convocate per la data odierna.
3. Nel corso della presente riunione, il referente ha rappresentato che, nonostante gli sforzi profusi dall'azienda per rilanciare l'attività e aumentare la competitività del gruppo, le attuali condizioni di mercato hanno determinato un andamento negativo con conseguenti perdite finanziarie. La grave progressiva flessione del mercato di riferimento e l'impossibilità di contenere i costi di gestione e di struttura hanno determinato nell'azienda l'intenzione di cessare definitivamente l'attività svolta presso il sito di Fossò (VE) con conseguente denuncia di un esubero complessivo pari a 48 unità lavorative.
4. A fronte della decisione aziendale, le Parti nel corso dei diversi incontri tenutisi a livello locale, hanno valutato tutti i possibili ammortizzatori sociali previsti dalla normativa, al fine di limitare il pesante impatto sociale sul piano occupazionale dovuto alla predetta decisione aziendale individuando, nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per cessazione dell'attività dello stabilimento di Fossò (VE) della durata di 24 mesi, lo strumento più idoneo per gestire le eccedenze, viste la complessità delle iniziative da porre in essere per la gestione medesima, la difficoltà di ricollocazione del personale a causa della negativa fase congiunturale e la difficile situazione economica ed occupazionale dell'area in cui la Società è inserita.
5. L'art. 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., che consente, nel caso di cessazione di attività, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo annuale prorogabile per un secondo anno, con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VII

6. Le Parti, in considerazione di quanto sopra, hanno individuato i seguenti strumenti per la gestione degli esuberi:

per il primo anno di CIGS il piano di gestione degli esuberi è così articolato:

- Ricollocazione esterna: l'azienda favorirà la ricollocazione di parte del personale sospeso presso lo stabilimento di Angiari (VR).
- L'azienda porrà in essere iniziative atte a favorire il subentro di altri soggetti operanti nello stesso settore di attività sul sito di Fosso (VE) che hanno già manifestato interesse all'eventuale assorbimento di una parte dell'organico sospeso.
- CONFINDUSTRIA VENEZIA si impegna a monitorare l'andamento della situazione occupazionale sul territorio al fine di verificare opportunità di reimpiego, per i lavoratori sospesi, nell'ambito delle imprese associate al sistema Confindustria;
- Le Parti si attiveranno presso le competenti Istituzioni locali affinché venga data attuazione a politiche attive del lavoro, con la predisposizione di percorsi formativi e di riqualificazione professionale finalizzati a garantire opportunità occupazionali al personale sospeso.
- STENA TECHNOWORLD SRL darà mandato ad una primaria società attiva nel settore dell'outplacement ( CPL PLACEMENT by Sinergos) affinché vengano realizzate Iniziative di ricollocazione professionale.
- Procedura di licenziamento collettivo, subordinata al requisito della non opposizione del lavoratore, al fine di favorire la ricollocazione presso aziende terze, la realizzazione di progetti di auto imprenditorialità, il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
- Esodi incentivati i cui importi e le modalità di erogazione hanno già costituito oggetto di separato accordo fra le Parti.

Per il secondo anno di CIGS si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.

7. Le Parti, a conclusione dell'incontro, hanno ritenuto di utilizzare la CIGS per cessazione di attività della durata massima di 24 mesi a decorrere dal 14 ottobre 2013, fatta salva la sussistenza dei fondi destinati al finanziamento della CIGS anche per il secondo anno.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- A) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- B) STENA TECHNOWORLD SRL, tenendo conto di quanto esposto in premessa, in particolare al punto 7), presenterà domanda per la concessione della CIGS per crisi aziendale per cessazione dell'attività svolta presso lo stabilimento di Fossò (VE) per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 14 ottobre 2013, ai sensi D.L. 5.10.2004 n. 249 convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., rifinanziato dall'art.1 comma 405, della legge 24/12/2012, n.228 (Legge di Stabilità 2013), in favore di un numero massimo di 48 lavoratori ivi occupati.
- C) I lavoratori verranno sospesi a zero ore e la collocazione in CIGS avverrà con le gradualità necessarie all'ultimazione delle lavorazioni in essere e alle attività occorrenti per ottemperare agli obblighi connessi alla cessazione delle attività e alla messa in sicurezza degli impianti.
- D) Stante la cessazione di attività la rotazione non potrà essere effettuata, tuttavia, limitatamente all'esaurimento delle attività in corso, verrà attuata la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali e secondo la fungibilità delle mansioni.
- E) La Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi come delineato in premessa; le Parti concordano che le misure e i piani sopra descritti siano idonei a consentire,



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (14/10/2013 – 13/10/2014) la gestione positiva di almeno il 30% (pari a 14 unità lavorative) del personale dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede inoltre che gli strumenti sopra individuati potranno determinare nel corso dei secondi 12 mesi di CIGS (14/10/2014 – 13/10/2015) la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

- F) La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.  
G) Le Parti si incontreranno, in sede locale, con cadenza di norma trimestrale e/o su richiesta delle stesse, al fine di monitorare l'andamento della CIGS e il piano di gestione degli esuberi.

Il secondo anno di cassa integrazione potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di cui sopra.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2 DPR 218/2000.

Questa Divisione esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV- Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.  
Letto Confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*R. Gattuia Geppi*  
*Alvise*

STENA TECHNOWORLD SRL

CONFINDUSTRIA VENEZIA

OO.SS

*H. Scopel*

RSU